

**STATUTO
OFFICINA GIOVANI
ASSOCIAZIONE GIOVANILE**



L'anno 2025 il giorno 10 del mese di dicembre a Formia (LT) presso la sede sociale della costituenda associazione i signori

- **Andrea Vittoria Valeriano** nata a Gaeta (LT) il 28/11/2000 e residente a Formia, in Via Appia Lato Napoli n°183, C.F. VLRNRV00S68D843M
- **Sara Quintiliani**, nata a Fondi (LT) il 21/01/2006 e residente a Formia, in Farano SNC, C.F. QNTSRA06A61D662Y
- **Gabriele D'Amico** nato a Formia (LT) il 07/04/1994 e residente a Formia, in Via Largo Paone n°3, C.F. DMCGRL94D07D708H
- **Miriam Filosa** nata a Pistoia (PT) il 21/07/1997 e residente a Itri, in Vicolo Ringogolo n°10, C.F. FLSMRM97L61G713H
- **Renato Junior Marchese** nato a Formia (LT) il 28/01/1995 e residente a Formia, in Via Lavanga n°122, C.F. MRCRTJ95A28D708L
- **Solis Francesco** nato a Formia (LT) il 16/06/1981 e residente in Formia, Via Gianola n.3, C.F. SLSFNC81H15D708W
- **Persico Mario** nato a Formia (LT) il 09/07/1973 e residente in Formia Via degli Archi n. 18 C.F. PRSMRA73L09D708G

Si sono riuniti per costituire un'associazione giovanile senza scopo di lucro, con qualifica di Associazione di promozione sociale ai sensi del D Lg n 117/2017.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'assemblea Costitutiva la signora Andrea Vittoria Valeriano, la quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la signora Miriam Filosa quale segretaria ed estensione del presente atto

Il presidente dell'Assemblea Costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di un'associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente atto costitutivo che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue

TITOLO I: Costituzione e denominazione

Art. 1. - È costituito fra i soci presenti ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, avente la seguente denominazione "Officina Giovani". L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2. - L'Associazione ha sede in Formia (LT) in Via Vitruvio n°196 Loc. Formia, essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Art. 3. - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario ed è apartitica.

Art. 4. - La durata dell'associazione è indeterminata.

Art. 5. - L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per il perseguimento di tali finalità, l'Associazione può svolgere, in favore di associati, loro familiari e terzi, le attività di seguito indicate, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività abituale di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché tutela degli animali e prevenzione



STATUTO OFFICINA GIOVANI ASSOCIAZIONE GIOVANILE



del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

d) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

f) Ideazione, promozione e organizzazione di iniziative di ogni natura (in particolare convegni, congressi, dibattiti, corsi di studio) relative a viticoltura ed enogastronomia, agricoltura, zootecnia, alimentazione, salvaguardia dell'ambiente, ristorazione e altri temi attinenti al benessere materiale, nonché divulgazione di materiali relativi a tali tematiche;

g) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

h) Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) Servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 6 giugno 2016, n. 106;

j) Alloggio sociale e altre attività residenziali temporanee per soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

k) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

l) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

m) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

n) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

o) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

p) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale;

q) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 6. - L'Associazione può esercitare, a norma dell'art 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art 7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7. - L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

Art. 8. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliano partecipare all'attività dell'associazione stessa.

Art. 9. - L'Associazione è formata prevalentemente da giovani e si impegna a rispettare i criteri di democraticità e l'assenza di finalità lucrative, come previsto dalla Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29 della Regione Lazio, ai fini dell'eventuale iscrizione al registro regionale.

Art. 10. - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile in materia di associazioni, al Codice del Terzo Settore, alla Legge Regionale Lazio n. 29/2001 e alla normativa vigente in materia.

Art. 11. - In conformità con quanto previsto dalla L.R. Lazio 29/2001, l'associazione al fine di acquisire una conoscenza specifica ed approfondita della condizione giovanile e di garantire una rappresentanza del mondo giovanile nelle sedi istituzionali, promuove, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, azioni tese a:

a) favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica;

b) promuovere presso le province ed i comuni forme di consultazione dei giovani, in forma individuale ed associata, al fine di favorire la partecipazione degli stessi, alla vita

c) amministrativa degli enti locali;

d) analizzare ed approfondire, con il concorso di tutti gli enti e delle altre associazioni rappresentative del mondo giovanile, le tematiche attinenti alla condizione dei giovani;

STATUTO
OFFICINA GIOVANI
ASSOCIAZIONE GIOVANILE

STATUTO
OFFICINA GIOVANI
ASSOCIAZIONE GIOVANILE

- e) promuovere un sistema coordinato di informazioni rivolto ai giovani;
- f) favorire l'inserimento dei giovani nella società e nel mercato del lavoro;
- g) prevenire i percorsi della devianza e contrastare l'emarginazione giovanile;
- h) incentivare lo sviluppo dell'associazionismo giovanile;
- i) coordinare gli interventi rivolti ai giovani in materia di formazione, istruzione, occupazione, servizi sociali e prevenzione sanitaria;
- j) favorire scambi culturali giovanili a carattere interregionale ed internazionale.

Art. 12. - attività di interesse generale mediante:

- a) promuovere lo sviluppo culturale della società e dei territori in cui risiedono e operano i propri soci, così da favorire in loro una crescita personale e culturale;
- b) perseguire lo sviluppo di ogni iniziativa che favorisca la promozione della cultura artigianale ed artistica con particolare riguardo alle utilità sociali;
- c) promuovere la ricerca storica e culturali;
- d) sostenere la produzione di materiale audiovisivo nonché qualsiasi attività in campo di pubblicazione, stampa, composizione, riproduzione delle immagini, fotocomposizione, dispense e stampati di qualunque genere;
- e) organizzare attività ricreative, turistiche, sportive, culturali, storiche e congressuali, anche attraverso la diffusione di sagre, percorsi enogastronomici, manifestazioni di piazza, realizzazione e promozione di mostre mercato;
- f) sostenere la produzione, allestimento e rappresentazione in forma associata di spettacoli teatrali, radio televisivi, cinematografici e musicali;
- g) organizzare e gestire corsi a carattere formativo in genere;
- h) gestire corsi di formazione musicali e teatrali in genere in genere, con particolare attenzione verso la conservazione della lingua e le tradizioni locali;
- i) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

TITOLO II: Associati

Art. 13. - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che, per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse, intendano partecipare alle attività associative e che condividano espressamente le finalità e i principi ispiratori dell'Associazione, accettandone lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

L'Associazione è formata in prevalenza da giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni, secondo la definizione di cui alla Legge Regionale Lazio n. 29/2001 e successive modifiche. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario, la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e coloro che, successivamente, presentino domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo e versino la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e gli estremi di un documento di identità. Con la domanda l'interessato dichiara di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato entro sessanta giorni. Quest'ultimo può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà in occasione della prima riunione utile.

La quota associativa annuale non è trasmissibile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

Art. 14. - La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. È compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni.

Art. 15. - Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. Gli associati hanno diritto di:

STATUTO
OFFICINA GIOVANI
ASSOCIAZIONE GIOVANILE

STATUTO
OFFICINA GIOVANI
ASSOCIAZIONE GIOVANILE

1. partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
2. partecipare alle Assemblee;
3. votare in Assemblea, se maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa;
4. eleggere gli organi associativi e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
5. essere informati sull'andamento dell'Associazione e di esercitare il diritto di controllo previsto dalla legge e dallo Statuto;
6. consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente.

Gli associati hanno l'obbligo di:

1. rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
2. dichiarare di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi associativi;
3. versare la quota associativa annuale nell'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'Associazione.

I volontari associati svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, secondo quanto deliberato dagli organi sociali. Non è ammessa la stipula di contratti di lavoro dipendente o autonomo tra l'Associazione e i volontari associati. A questi ultimi possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità alla normativa vigente.

Art. 16. - L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni associato ha diritto a un voto. È ammessa la delega scritta ad altro associato; ciascun associato può ricevere un massimo di due deleghe.

L'Assemblea ha il compito di:

1. delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
2. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali;
3. deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale bilancio preventivo;
4. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
5. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
6. deliberare sui ricorsi degli aspiranti soci in caso di rigetto della domanda di ammissione;
7. deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione degli associati;
8. deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera inoltre:

1. sulle modifiche dello Statuto;
2. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Le deliberazioni assembleari adottate in conformità alla legge e al presente Statuto sono vincolanti per tutti gli associati.

Art. 17. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessarie la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

STATUTO OFFICINA GIOVANI ASSOCIAZIONE GIOVANILE

È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 18. - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 19. - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli associati.

Art. 20. - Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto

STATUTO
OFFICINA GIOVANI
ASSOCIAZIONE GIOVANILE

STATUTO
OFFICINA GIOVANI
ASSOCIAZIONE GIOVANILE

dall'art. 36 del D.lgs. n. 117/2017;

- j) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;

- k) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 21. - Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 22. - Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 23. - L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 24. - L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
e) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

TITOLO III: Organi sociali e clausole obbligatorie

Art. 25. - Sono organi dell'Associazione:

STATUTO
OFFICINA GIOVANI
ASSOCIAZIONE GIOVANILE

STATUTO
OFFICINA GIOVANI
ASSOCIAZIONE GIOVANILE

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.
- d) [Eventuale Organo di controllo/Revisore, se obbligatorio per legge].
- e) L'ordinamento interno dell'Associazione è basato sui principi di democrazia, garantendo l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'ente e l'elettività delle cariche sociali.

Art. 26. - Le cariche sociali sono elettive e sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Art. 27. - L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. Può assumere personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Art. 28. - I soci possono essere espulsi o radiati nei seguenti casi:

- a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle decisioni prese dagli organi sociali;
- b) qualora arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino disturbo agli altri soci con comportamenti maleducati o comunque irrispettosi della convivenza sociale;
- c) in ogni caso, il socio è personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'associazione o ad altri soci.

L'espulsione o radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del Codice civile, secondo cui l'esclusione di un associato può essere disposta solo per gravi motivi. L'associato ha sempre la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica della deliberazione.

I gravi motivi che giustificano l'esclusione possono consistere in un grave inadempimento dell'associato, impossibilità sopravvenuta a fornire il proprio contributo personale, perdita dei requisiti per l'ammissione, indegnità morale e situazioni analoghe. In molte associazioni la competenza a deliberare l'espulsione è attribuita al Consiglio Direttivo, fermo restando il diritto del socio di ricorrere all'assemblea o, successivamente, all'autorità giudiziaria. In ogni caso, la procedura prevista dallo statuto deve essere seguita scrupolosamente: la decisione deve essere motivata, formalmente comunicata al socio ed è auspicabile che, prima della deliberazione, venga garantito un contraddittorio, offrendo al socio la possibilità di presentare osservazioni o difese.

Il diritto del socio di ricorrere all'autorità giudiziaria contro il provvedimento di esclusione non può mai essere limitato o escluso dagli atti associativi. L'annullamento della deliberazione può essere pronunciato in caso di violazione della procedura statutaria o di insussistenza dei gravi motivi. Si ricorda, infine, che il socio escluso non può mai richiedere la restituzione dei contributi versati né vantare diritti sul patrimonio dell'associazione.

Art. 29. - I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature ed a partecipare alle attività dell'associazione. Tutti i soci possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e devono corrispondere il contributo sociale annuale, nella misura che verrà determinata dal consiglio direttivo. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà automaticamente.

Art. 30. - La qualità di associato si perde per:

- a) Decesso;
- b) Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- c) Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- d) Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

**STATUTO
OFFICINA GIOVANI
ASSOCIAZIONE GIOVANILE**

TITOLO IV: L'assemblea dei Soci

Art. 31. - L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo con un preavviso non inferiore a dieci giorni rispetto alla data fissata per la riunione.

Essa si riunisce nel primo semestre di ogni anno presso la sede sociale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai soci mediante avviso affisso presso la bacheca della sede sociale o attraverso altri mezzi ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo.

Art. 32. - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun socio può rappresentare un solo altro socio, purché munito di regolare delega scritta.

Art. 33. - L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci.

Qualora tale numero non sia raggiunto, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, da tenersi non meno di trenta minuti dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data della seconda convocazione può essere indicata nello stesso avviso della prima.

Art. 34. - L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta, purché conferita da altro socio che non rivesta la carica di consigliere o revisore.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto sono necessarie, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati.

All'inizio di ogni seduta l'Assemblea elegge, tra i membri del Consiglio Direttivo presenti, un Presidente e un Segretario.

Il Segretario redige il verbale delle deliberazioni assembleari. I verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e, in caso di votazioni, dagli eventuali scrutatori.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei soci.

TITOLO V: IL PATRIMONIO

Art. 35. - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e liberalità;
- d) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Art. 36. - È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve durante la vita dell'Associazione. Essi devono essere destinati unicamente al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 37. - L'Associazione redige annualmente il bilancio di esercizio (e l'eventuale bilancio sociale, se obbligatorio), che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 38. - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo, che vengono depositati presso la sede sociale, a disposizione degli associati, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art. 39. - La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea secondo le modalità previste dal presente Statuto. In tali casi, l'Assemblea provvede, ove necessario, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli

STATUTO
OFFICINA GIOVANI
ASSOCIAZIONE GIOVANILE

STATUTO
OFFICINA GIOVANI
ASSOCIAZIONE GIOVANILE

preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo risultante al termine della liquidazione non può essere in alcun modo distribuito tra gli associati, ma è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 40. - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice civile.

Art. 41. - Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 42. - La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della tessera.

Art. 43. - Gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ma devono essere integralmente destinati allo svolgimento delle attività statutarie e al perseguimento delle finalità dell'Associazione, mediante il loro impiego in attività, impianti e incrementi patrimoniali.

Art. 44. - Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice civile.

L'ammontare della quota associativa annuale per l'anno in corso è fissato dal Consiglio Direttivo in € 15 (quindici), in conformità a quanto previsto dall'Art. 6, titolo V dello Statuto.

TITOLO VI: Scioglimento e Disposizioni finali

Art. 45. - Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice civile, al D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), alla Legge Regionale Lazio n. 29/2001 e alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Formia (LT) il 10 dicembre 2025:

[Firma] *[Firma]*
[Firma] *[Firma]*
[Firma] *[Firma]*

Registrato a Formia il 16/12/2025
al N° 672 S. 3 Atti Privati
nell'interesse di Officina Giovani
Esatti Euro 200,00
IL RESPONSABILE
(Rosalinda VALLOZZI)

